



Stagione Sportiva 2017/2018
Comunicato Ufficiale n° 18

<u>GRUPPO DI LAVORO</u>	Pag. 2
<u>SCHEMA COPPA TOSCANA E COPPA UISP</u>	Pag. 3
<u>PROGRAMMAZIONE</u>	Pag. 4
<u>DISCIPLINARE TORNEO RAPPRESENTATIVE</u>	Pag. 5
<u>DELIBERA CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA</u>	Pag. 6

Firenze, 28/02/2018

Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621
calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA

FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
VALENTI	ANTONIO	COMITATO DI	CARRARA
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
BOLDRINI	MARCO	COMITATO DI	PISA
BINI	STEFANO	COMITATO DI	PISTOIA
CASTELLANI	RENZO	COMITATO DI	PRATO
MARTELLI	FABRIZIO	COMITATO DI	SIENA
DE LUCA	GIOVANNI	COMITATO DI	FIRENZE
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
BERTI	GIORGIO	COMITATO DI	MASSA
CUBATTOLI	CHRISTIN	COMITATO DI	PIOMBINO
BESSI	ALESSANDRO	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
CORSI	LUCIANO	COMITATO DI	SIENA
GHIZZANI	ENRICO	COMITATO DI	GROSSETO
CAMPINOTI	ALESSIO	COMITATO DI	FIRENZE
PAPA	VINCENZO	COMITATO DI	FIRENZE

Responsabile Settore Attivita' Calcio: COCCHINI FEDERICO

<u>SEGRETERIA TECNICA</u>	Dalle ore 17:00 alle 19:00 cell. 345-9764820
	Segretaria Badalassi Giorgia

<u>SETTORE ATTIVITA'</u>	Coordinatore Cubattoli Christian
Gruppo di Lavoro: Cellai Roberto, Bini Stefano, Cocco Pasquale, Boldrini Marco, Fucini Giorgio, Campinoti Alessio	

<u>SETTORE DISCIPLINA</u>	Coordinatore Ercolini Fabio
Commissione Disciplinare: Carlesi David Badalassi Giorgia e Virgone Enrico	

<u>SETTORE ARBITRI</u>	Coordinatore De Luca Giovanni
Designatore	Baldacci Gabriele
Coordinatore osservatori	Luigi Lenzi
Gruppo di lavoro:	Castellani Renzo, Martinelli Fabrizio, Corsi Luciano

<u>SETTORE FORMAZIONE</u>	Coordinatore Papa Vincenzo
Gruppo di lavoro:	Berti Giorgio, Ghizzani Enrico

COPPA TOSCANA E COPPA UISP

COPPA TOSCANA		
QUARTI And. 30-31/01/2018 Rit. 13-14/02/2018	SEMIFINALI And. 6-7/03/2018 Rit. 13-14/03/2018	FINALE 24/03/2018
GAVENA	GAVENA	
U.S. SCALESE- LA SCALA	REAL ISOLA	
2a g. 06-07/02/2107		
FERRUZZA		
USAP POGGIBONSI		
RIPOSA: REAL ISOLA		
LE QUERCI		
CASA CULTURALE SMB		
	LE QUERCI	
	GS VICO BITICCHI	
GS VICO BITICCHI		
LE CERBAIE		

COPPA UISP		
QUARTI And. 30-31/01/2018 Rit. 13-14/02/2018	SEMIFINALI And. 6-7/03/2018 Rit. 13-14/03/2018	FINALE 24/03/2018
SAN FREDIANO SAN SISTO	ASD KIKERS MEZZANA CLUB	
ASD KIKERS MEZZANA CLUB	CAMPIGLIA BONA OSTERIA	
ASD DICOMANO		
CAMPIGLIA BONA OSTERIA		
CRAL MONTEPASCHI		
PONZANO ECOLSTUDIO		
	PONZANO ECOLSTUDIO	
	POL. VIA NOVA	
POL. VIA NOVA		
ASD FRANCO POLACCI 1981		

Firenze, 27/02/2018

In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche che prevedono un brusco abbassamento delle temperature nelle prossime ore, al fine di evitare difficoltosi spostamenti e non mettere in pericolo l'incolumità dei tesserati, si dispone il rinvio delle gare in programma del 27 e 28 Febbraio 2018. Le gare dovranno essere riprogrammate o il 6 o il 7 Marzo 2018.

Il Responsabile S.d.A Calcio Toscana
Cocchini Federico

PROGRAMMAZIONE SEMIFINALI COPPA TOSCANA E COPPA UISP TOSCANA

PRIMA NOM	SECONDA NOM	DATA	ORA	CAMPO
GAVENA	REAL ISOLA	06/03/2018	21.15	PETROIO, Via Villa Alessandri , Vinci (FI) (ERBA)
LE QUERCI	GS VICO BITICCHI	07/03/2018	21.15	Stadio Bellucci, Via Giovannella , Agliana (PT)_ (ERBA)

PRIMA NOM	SECONDA NOM	DATA	ORA	CAMPO
ASD KIKERS MEZZANA CLUB	CAMPIGLIA BONA OSTERIA	07/03/2018	21.30	Stadio Nelli Via Oglio , - Oste di Montemurlo (PO) (SINTETICO)
PONZANO ECOLSTUDIO	POL. VIA NOVA	06/03/2018	21.30	Campo Sportivo Monteboro, Via di Pianezzoli, Empoli (FI) (SINTETICO)

La programmazione delle gare di ritorno dovrà essere comunicata a questa S.d.A. entro e non oltre Venerdì 02/03/2018.

PROGRAMMAZIONE PRIMO TURNO TORNEO RAPPRESENTATIVE C11 2017/2018

PRIMA NOM	SECONDA NOM	DATA	ORA	CAMPO
VALDERA	PISA	07/03/2018	21.15	Stadio Marconcini, Via della Costituzione Pontedera (SINTETICO)
GARFAGNANA	EMPOLI	21/03/2018		DA DEFINIRE
FIRENZE	AREZZO	21/03/2018		DA DEFINIRE

RISULTATI TORNEO RAPPRESENTATIVE C11

TORNEO RAPPRESENTATIVE C11		
GIORNATA	SQUADRE	RISULTATO
ANDATA	AREZZO - FIRENZE	4-0
ANDATA	EMPOLI - GARFAGNANA	2-1
ANDATA	PISA - VALDERA	0-2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI TESSERATI:

Nome	Squadra	Sanzione	Gara del	Motivazione
Ammoniti				
SEVERI MARCO	AREZZO		07/02/2018	
BOSCHI TOMMASO	EMPOLI		21/02/2018	
MITRA MAURIZIO	EMPOLI		21/02/2018	
GUARDINI ANDREA	EMPOLI		21/02/2018	
BARTOLOTTI FABIO	EMPOLI		21/02/2018	
NICCOLINI MATTEO	EMPOLI		21/02/2018	
TERNI EMANUELE	GARFAGNANA		21/02/2018	
VANGI TOMMASO	GARFAGNANA		21/02/2018	
MARCHETTI LUCA	PISA		21/02/2018	

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DELLE SOCIETA':

Squadra	Sanzione	Multa	Gara del	Motivazione
PISA	RITARDO PRESENTAZIONE LISTE GARA	€ 10,00	21/02/2018	Art. 98 R.D.

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA DECISIONE N. 03/2018

(Stagione Sportiva 2017/2018)

La Corte Nazionale di Giustizia

nelle persone dei Sig.ri Giambianco Silvestro - Responsabile Marzo Angelo - Componente
Caldarelli Viola - Componente

Ha emanato la seguente decisione Ricorrente: A.S.D. A.C. FONTEROSA S.d.A. CALCIO Comitato Territoriale di AREZZO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 22/12/2017, indirizzato a questa Corte Nazionale di Giustizia, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della cauzione per la presentazione del reclamo ricorso, il Sig. Bardelli Roberto, legale rappresentante della A.S.D. A.C. FONTEROSA con sede Arezzo via A. Soffici n. 119 propone ricorso avverso la Delibera n. 7 anno 2017/2018 della Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. Calcio UISP Comitato Regionale Toscana pubblicata sul Comunicato Ufficiale Regionale n. 8 del 20/12/2017 con la quale la predetta Commissione, rigettava il ricorso proposto dal legale rappresentante A.S.D. A.C. FONTEROSA, avverso a quanto deliberato dal Giudice di primo grado e pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 21/11/2017 della S.d.A. Calcio UISP Comitato Territoriale Arezzo. Il ricorso prende spunto dalle giustificazioni addotte dalla Commissione disciplinare di appello nel riformulare la decisione assunta dal Giudice di primo grado e cioè quella di ridurre la squalifica a carico del tesserato Bianchini Venerando, in quanto secondo la stessa Commissione risulta essere "eccessivamente afflittiva la formulazione della sanzione ex art.138 R.D." Inoltre, il ricorrente rimarcava quanto già chiarito in sede di ricorso al Giudice di secondo grado e cioè che "il sig. Bianchini Venerando, una volta terminato l'incontro, ha esclusivamente lasciato la bandierina di gioco sulla panchina della propria squadra per poi abbandonare immediatamente il campo sportivo per fare ritorno alla propria abitazione senza mai avvicinarsi al direttore di gara o rivolgere allo stesso alcuna parola". Per quanto sopra riportato, il ricorrente chiede la non sussistenza dei fatti e quindi consequenzialmente la completa cancellazione della sanzione.

MOTIVAZIONI

I fatti che portavano il Giudice di primo grado a squalificare il tesserato Bianchini Venerando, riguardavano il finale della partita A.S.D. A.C. Fonterosa – ADC San Polo valevole quale VII giornata del campionato di Seconda Divisione girone B e finita con il risultato di 1 – 2. Gli eventi si verificavano a fine partita, poco prima dell'ingresso dell'arbitro negli spogliatoi, dove, dalla ricostruzione fatta dal Direttore di gara, lo stesso veniva minacciato e offeso dagli spettatori presenti sugli spalti e "soprattutto dai giocatori del Fonterosa, in particolare dal guardalinee signor Bianchini Venerando il quale mi minacciava e mi colpiva in modo violento con la bandierina sull'occhio". La Commissione disciplinare di appello, così come si evince dalla delibera n. 7 anno 2017/2018, precisava che "verificato il materiale prodotto in atti... atteso che l'episodio sopra descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta del tesserato Bianchini Venerando della Soc. Fonterosa A.C., in quanto il fatto... trovi adesivo riscontro nel contenuto del referto arbitrale del 17.11.2017, così come negli atti d'indagine successivi, ritenuto però che la gravità del fatto debba essere diversamente considerata, alla luce dell'istruttoria svolta, per cui appare eccessivamente afflittiva la formulazione della sanzione ex art. 138 R.D., così come irrogata dal Giudice di prime cure di Arezzo..."

PREMESSO

➤ Che la UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene che

interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità. Sport, diritti, sociale, ambiente e solidarietà sono le parole guida di quest'Associazione. Che l'obiettivo è quello di giungere a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e a una pacifica convivenza fra persone di diverse culture attraverso l'uso dello sport come strumento di socializzazione.

- Che la UISP ed in particolare la S.d.A. Calcio è retta dai requisiti dell'amatorialità (principio inderogabile di cui all'art. 1 della Carta dei Principi)
- Dell'associazionismo (art. 3) ovvero di un'attività esclusivamente dedicata ai soci, di autonomia normativa.
- Nel settore disciplinare di autonomia ed indipendenza, dell'esclusività della giurisdizione (art. 6)
- Dall'esclusività delle fonti normative (art. 7) anche esse inderogabili, così come dai principi di prova legale (salvo verifiche di falso) del referto arbitrale.

NEL MERITO

A parere di questa Corte il ricorrente, per dare sostegno al proprio ricorso, richiama solo una parte delle motivazioni addotte dalla Commissione disciplinare di appello (appare eccessivamente affittiva la formulazione della sanzione), mentre non da eccessiva rilevanza al dispositivo nella sua interezza, dove, da un'attenta lettura, si arriva facilmente a collocare le motivazioni finali entro un più ampio contesto di verifiche ed accertamenti di cui la Commissione si è resa parte attiva. Questa Corte, allo scopo di reperire quante più notizie utili, provvedeva a richiedere alla Struttura di Attività Calcio competente copia del fascicolo art.80 R.D., detta documentazione trasmessa in data 08/01/2018 veniva integrata con successiva documentazione prodotta il 29/01/2018. Dalla valutazione di tale documentazione si evince chiaramente che la Commissione disciplinare di appello ha seguito un efficace schema di analisi che la portava a verificare il materiale prodotto in atti e che, da questi, secondo il proprio parere l'episodio descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta del tesserato. Inoltre, da questa analisi emergevano i presupposti per riconsiderare la gravità dei fatti le cui risultanze portavano la stessa Commissione a riformulare la sanzione utilizzando la dizione "appare eccessivamente affittiva la formulazione della sanzione". La sentenza de qua nella parte conclusiva stabilisce che la formulazione della sanzione appare eccessivamente affittiva, ma non sancisce l'inopportunità o l'errato utilizzo dell'art. 138 R.D., chiarisce invece che, dopo le opportune verifiche effettuate, "l'episodio descritto integri i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta del tesserato". Pertanto la Commissione si limita, nell'applicazione della sanzione, a renderla meno affittiva, ricalcolandola ai sensi degli artt.138, 27 e 30 del Regolamento Disciplina. Il ricorrente, inoltre, fa riferimento alla possibilità che diverse persone presenti all'accaduto non siano mai state sentite a testimoniare, ma, di fatto, non presentando alcuna "nuova prova" lasciando, a suo dire, nelle facoltà di questa Corte la possibilità di acquisizione di nuove prove. Le prove, così come previsto dall'art. 89 R.D. comma 2, sono a carico del ricorrente, e sicuramente non possono essere generiche in quanto l'Organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi concreti di prova. Il ricorrente nel ricorso si limita a riportare quanto già segnalato alla Commissione disciplinare di appello, ma non porta ulteriori prove in merito, si limita a comunicare alcuni nominativi che non sono mai stati sentiti. Il fascicolo pervenuto, secondo questa Corte, contiene un atto in particolare, viziato dall'inosservanza o difettoso compimento di procedure relative alle competenze non perfettamente in linea con i dettami della Normativa Generale (eccedono la competenza dell'Organo che li ha emessi), per cui detto atto perde la propria condizione di efficacia, di fatto risultante inutilizzabile ed inammissibile in questo giudizio. Il ricorrente inoltre fa riferimento ad alcune anomalie riscontrate tra il referto arbitrale e le "liste consegnate" a fine gara alle due società. In assenza di specifiche norme presenti nella Normativa Generale e nel Regolamento del Gioco del Calcio UISP, la Corte Nazionale di Giustizia è chiamata ad intervenire per una questione di legittimità (art. 51 R.D.) A questa Corte corre l'obbligo di fare un poco di chiarezza in merito all'utilizzo da parte di alcune Strutture di Attività del così detto "refertino breve", nel

caso specifico "liste". La Normativa Generale ed il Regolamento del Gioco del Calcio UISP non contemplano l'obbligo giuridico da parte del direttore di gara di consegnare questo documento a fine gara alle società, pertanto lo stesso non risulta essere annoverato tra i documenti "ufficiali" di gara. Tale documento a parere di questa Corte nasce da buoni propositi per una fattiva collaborazione tra le diverse componenti del gioco del calcio, squadre ed arbitri. Tale strumento, si ribadisce ancora una volta non "ufficiale", ha lo scopo di prevenire e quindi bloccare sul nascere eventuali errori commessi da parte del direttore di gara, quali scambi di persona nell'applicazione di sanzioni disciplinari, assegnazioni errate di gol dove è prevista la classifica marcatori. Tale collaborazione presuppone che la "contestazione" avvenga subito nell'immediatezza della consegna, in modo da evitare, per tali dettagli, eventuali ricorsi. L'immediatezza presuppone che l'arbitro sia posto nella condizione di rivedere gli eventuali documenti di riconoscimento, e, molte volte, anche de visu gli atleti per un ulteriore riconoscimento, ed evitare scambi di persona. Tale utile strumento, se ben utilizzato, risulta essere utilissimo per dirimere eventuali contestazioni per scambi di persona, ma non nasce (manca il fondamento giuridico) per essere utilizzato come prova in eventuali ricorsi. La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto il socio Bardelli Roberto legale rappresentante della A.S.D. A.C. FONTEROSA a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, è del parere che:

- Visto l'art. 2 lett. e) della Carta dei Principi - Principio di Lealtà - mette in evidenza che ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.
 - Visto l'articolo 4 R.D. che prevede che il socio che si renda responsabile di atti illeciti... è soggetto a sanzioni disciplinari;
- Visto l'art. 28 R.D. - criteri di applicazione della sanzione - che prevede: La sanzione deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto. Visto l'art. 27 R.D. Aggravante speciale: Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di Ufficiali di gara o di Procuratore arbitrale o di un Dirigente UISP o di un Giudice.
- Viste le prove legali Art. 90 R.D. presentate a corredo del ricorso;
- Visto il contenuto del referto arbitrale datato 17/11/2017, con il quale si metteva in evidenza l'azione compiuta dal giocatore segnalato dall'arbitro;
- Visto l'art. 138 R.D.;
- Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado della S.d.A. Calcio Comitato Territoriale Arezzo, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 21/11/2017 della S.d.A. Calcio Comitato Territoriale Arezzo;
- Vista la Delibera n. 7 anno 2017/2018 della Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. Calcio UISP Comitato Regionale Toscana pubblicata sul Comunicato Ufficiale Regionale n. 8 del 20/12/2017, con la quale detta Commissione, accogliendo in parte il ricorso del legale rappresentante della società A.S.D. A.C. FONTEROSA, riduceva la sanzione inflitta al tesserato Bianchini Venerando per i fatti occorsi nella gara del 17/11/2017;
- Visto il contenuto del referto e del supplemento arbitrale datato 17/11/2017, dal quale si evincono il nominativo ed i fatti accaduti alla fine della gara;
- Accertato che la Commissione disciplinare di appello ha seguito un efficace schema di analisi che la portava a verificare il materiale prodotto in atti e che da questi secondo il proprio parere l'episodio descritto integrava i presupposti di rilevanza e quindi di punibilità della condotta del tesserato.
- Accertato altresì che la stessa Commissione dall'analisi effettuata constatava che emergevano i presupposti per riconsiderare la gravità dei fatti le cui risultanze portavano la stessa Commissione a riformulare la sanzione utilizzando la dizione "appare eccessivamente afflittiva la formulazione della sanzione".

• Viste le prove legali Art. 90 R.D. contenute nel fascicolo predisposto dalla S.d.A. Calcio UISP Comitato Regionale Toscana e trasmesse i giorni 08/01/2018 e 29/01/2018 PQM La Corte Nazionale di Giustizia

➤ **Rigetta** l'istanza del Reclamo del Sig. Bardelli Roberto, legale rappresentante della A.S.D. A.C. FONTEROSA, per le motivazioni sopra citate. Di fatto con l'inammissibilità del ricorso, si confermano i provvedimenti disciplinari adottati con Delibera n. 7 anno 2017/2018 dalla Commissione Disciplinare di Appello della S.d.A. Calcio UISP Comitato Regionale Toscana pubblicata sul Comunicato Ufficiale Regionale n. 8 del 20/12/2017.

➤ dispone di incamerare la cauzione versata, per il rigetto del reclamo ricorso.

➤ dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Struttura di Attività Calcio UISP Comitato Regionale Toscana e della Struttura di Attività Calcio UISP Comitato Territoriale di Arezzo, per gli adempimenti di cui all'Art. 96 R.D. - comma a) della N.G. vigente.

Così deciso in Parma, li 26/02/2018

F.to Silvestro Giambianco F.to Angelo Marzo – Componente F.to Viola Caldarelli –
Componente

UISP – S.d.A. CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA

S.d.A. Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A,50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S.Lorenzo
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161,58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 35, 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail lucaversilia@uisp.it	Via Petri, 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@inwind.it	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I.D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalcioisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e- mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18,53100 Siena
SIENA -VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577901199 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2,53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224,56022 Castelfr. di Sotto (PI)

*Responsabile Calcio Toscana
Federico Cocchini*